




CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

C.N.D.C.E.C.

Prot. 2218 del 03-03-2009

Tipo: PARTENZA



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

FM/sc

Roma,

02 MAR 2009

Spett.le  
Consiglio dell'Ordine dei dottori  
commercialisti e degli esperti contabili  
di BARI  
Via Piccinni, 97  
70122 BARI

Inviato a mezzo e-mail

*Oggetto: PO 549-2008 – Incompatibilità – Trasformazione di società di persone – Relazione di stima ai sensi dell'art. 2500-ter c.c. - Incompatibilità con incarico di consulente della società trasformanda.*

Facendo seguito alla richiesta di parere del 21 novembre u.s. in merito alla incompatibilità tra l'assunzione di perito per la relazione di stima ai sensi dell'art. 2500-ter cod. civ. e precedente incarico di consulente della società trasformanda in materia di tenuta delle scritture contabili pervenuta a mezzo di comunicazione telefax si precisa quanto segue.

Si osserva preliminarmente che la trasformazione di una società di persone in società di capitali<sup>1</sup> non dà luogo ad un nuovo ente, ma integra una mera mutazione formale di un'organizzazione, che sopravvive alla vicenda della trasformazione senza soluzione di continuità<sup>2</sup>. In tale ambito, peraltro, la stima del patrimonio aziendale assolve alla funzione determinante di individuare l'entità del capitale netto dell'impresa in base al quale potrà quantificarsi il capitale della società trasformata. Tale stima è di fondamentale importanza tenuto conto che una sopravvalutazione dei valori attivi ovvero una sottovalutazione di quelli passivi può condurre ad un annacquamento del capitale che, nelle società di capitali, costituisce la principale garanzia per i terzi.

In riferimento alla individuazione dell'esperto chiamato alla stima del patrimonio della società trasformanda, l'art. 2500-ter cod.civ. attualmente rinvia:

<sup>1</sup> Trasformazione c.d. "progressiva".

<sup>2</sup> Così recentemente Cass. civ., Sez. V, Sent., 23 aprile 2007, n. 9569.

- alla disciplina di cui all'art. 2343 cod.civ. nel caso in cui la società risultante dalla trasformazione sia una società per azioni;
- alla disciplina di cui all'art. 2465 cod.civ. nel caso in cui la società risultante dalla trasformazione sia una società a responsabilità limitata.

Nel caso prospettato, pertanto, considerato che la società, originariamente costituita in forma di società in accomandita semplice, intende trasformarsi in una società a responsabilità limitata, al fine di individuare la disciplina relativa alla nomina dell'esperto chiamato a redigere la perizia di stima del patrimonio sociale, si deve far riferimento a quanto previsto dall'art. 2465 cod.civ.

Ai sensi della citata norma, recentemente novellata dal D.lgs. n. 6/2003, recante *"Riforma organica della disciplina delle società di capitali e cooperative"*, l'esperto incaricato di redigere la perizia di stima del patrimonio sociale viene nominato dal socio conferente<sup>3</sup>. Diversamente, nel vigore della precedente disciplina, si richiedeva che la stima dei beni della società personale ai fini della trasformazione in società di capitali fosse effettuata da un esperto designato dal presidente del tribunale.<sup>4</sup>

A seguito della riforma della disciplina delle società di capitali, dunque, è venuta meno la mediazione pubblicistica dell'autorità giudiziaria nella individuazione dell'esperto chiamato a redigere la stima del patrimonio della società trasformanda.

Inoltre, in conseguenza del mancato rinvio al terzo e al quarto comma dell'art. 2343, (presente nella previgente norma e non riproposto dall'attuale art. 2465) è venuto meno l'obbligo da parte degli amministratori di revisione della stima, né è più previsto l'obbligo di adottare provvedimenti specifici (riduzione del capitale sociale) qualora il valore effettivo del bene sia inferiore di oltre un quinto al valore risultante dalla stima dell'esperto. In virtù del rinvio al secondo comma dell'art. 2343, è, peraltro, confermata in capo all'esperto la responsabilità per i danni causati alla società, ai soci e ai terzi. E' inoltre richiamata la responsabilità penale di cui all'art. 64 cod. proc. civ.

Come può osservarsi, nella novellata disciplina della stima dei conferimenti di beni in natura nella società a responsabilità limitata si è data preminenza all'esigenza di snellire e rendere rapido il procedimento relativo ai conferimenti a scapito dell'imparzialità dell'esperto. Si è inteso, in tal modo, semplificare la materia responsabilizzando i soci in sede di atto costitutivo, tenuto conto che i valori in tale sede attribuiti, ferma la responsabilità dell'esperto, sono, sostanzialmente, definitivi.

Nondimeno, il soggetto chiamato a redigere la perizia di stima deve evitare ogni situazione di conflitto d'interessi, considerato che nell'effettuare la prestazione richiesta

---

<sup>3</sup>Art. 2465, co. 1: *"Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di una società di revisione iscritta nell'albo speciale."*

<sup>4</sup>Così il previgente art. 2498 c.c. che rinvitava integralmente all'art. 2343 cod. civ., recante disciplina dei conferimenti di beni in natura nella società per azioni.

(la perizia di stima) questi ha come referente immediato il socio che la richiede ma come destinatari la società e i terzi, che sulla corretta stima del patrimonio sociale fanno legittimo affidamento. Il richiamo al conflitto di interessi in tal senso evidenzia in maggior misura rispetto alla previgente disciplina situazioni di incompatibilità e di inopportunità<sup>5</sup>.

Si osserva, a tal proposito, che l'esperto, persona fisica, nominato ai sensi dell'art. 2465, deve essere necessariamente un iscritto al registro dei revisori contabili<sup>6</sup>.

Per tali soggetti l'art. 39, co. 2, lett. c) del D.P.R. recante *"Modalità di esercizio della funzione di revisore contabile"* prevede una specifica ipotesi di incompatibilità - peraltro sanzionata disciplinarmente - qualora *"l'iscritto, l'amministratore, il direttore generale, il socio o i soggetti di cui l'iscritto si avvale per svolgere la sua attività, intrattengono con il soggetto che conferisce l'incarico, o con soggetti controllati, rapporti continuativi o rilevanti aventi ad oggetto prestazioni di consulenza o collaborazione, ovvero li abbiano intrattenuti nei due anni antecedenti al conferimento dell'incarico"*.

Alla luce della citata norma, dunque, nel valutare l'idoneità del soggetto, revisore contabile, chiamato a redigere la perizia di stima della società trasformanda, deve ritenersi gravemente compromessa la sua indipendenza qualora il revisore intrattenga (o abbia intrattenuto nei due anni antecedenti) rapporti continuativi o rilevanti aventi ad oggetto prestazioni di consulenza o collaborazione con la società che conferisce l'incarico.

Nel caso prospettato il professionista chiamato a redigere la stima del patrimonio in vista della trasformazione della società risulta intrattenere con questa un rapporto di consulenza avente ad oggetto la tenuta delle scritture contabili. Per quanto appena evidenziato, pertanto, la nomina del professionista ad esperto per la perizia di stima del patrimonio della società trasformanda deve ritenersi incompatibile con l'incarico contestualmente svolto dal medesimo presso la società. Si osserva, inoltre, che la situazione di incompatibilità tra i due incarichi non verrebbe meno neanche in seguito alla cessazione del rapporto di consulenza con la società trasformanda, posto che la situazione di incompatibilità delineata dall'art. 39, co. 2, lett. c) del D.P.R. n. 99/1998 riguarda anche i rapporti di consulenza pregressi intercorsi tra il professionista e la società.

Con i migliori saluti.

IL DIRIGENTE

Francesca Maione




---

<sup>5</sup> In tal senso P. MASI, commento all'art. 2465 cod. civ., *"Società di capitali – Commentario"* a cura di G. Niccolini, A. Stagno D'Alcontres, III, 1438. Si segnala, a tal proposito, che la giurisprudenza (Trib. Treviso, decreto 18 maggio 1998) già nel vigore della previgente disciplina, ha evidenziato espressamente l'incompatibilità, in sede di trasformazione, tra la nomina di esperto per la stima del patrimonio sociale e la sussistenza nel medesimo soggetto di pregressi rapporti con la società.

<sup>6</sup> Vd. nota 3.